

Polizza Furto e Portavalori

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Furto e Portavalori

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni derivanti dal furto delle cose assicurate di attività industriali, commerciali, professionali, private e/o dal furto, rapina, scippo avvenuti durante il trasporto di valori.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto:** i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- ✓ **Portavalori:** i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina e scippo di denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi lavorati o grezzi, subiti dai portavalori nell'esercizio delle loro funzioni di servizio esterno.

Forme di assicurazione

L'assicurazione è prestata, secondo quanto convenuto, in una delle seguenti forme:

- **Valore intero**
In base al valore totale delle cose assicurate ed esistenti al momento del sinistro.
- **Primo rischio assoluto (unica forma valida per la garanzia portavalori)**
In base alla quale la somma assicurata corrisponde solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e costituisce il limite massimo di indennizzo.
- **Primo rischio relativo**
In base al valore complessivo dichiarato delle cose assicurate ed esistenti al momento del sinistro, ma con limite parziale di indennizzo.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**
- ✗ **Le esagerazioni dolose inerenti l'ammontare del danno, occultazioni, sottrazioni o manomissione di cose non rubate, alterazioni delle tracce o degli indizi materiali del reato da parte del contraente o dell'assicurato.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "furto":**
 - il furto compiuto con modalità non comprese in garanzia (es. furto commesso senza rottura, scasso o senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, etc.);
 - qualora non sia diversamente concordato, il furto avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati in polizza, oppure commesso attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "portavalori":**
 - il furto e la rapina quando i portavalori o i loro sostituti abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, abbiano meno di 18 anni o più di 65 anni, non siano l'assicurato stesso o dipendenti dell'assicurato;
 - il trasporto di denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi lavorati o grezzi, effettuato con modalità e a condizioni non comprese in garanzia;
 - il furto e la rapina verificatisi fuori dell'orario di servizio (dalle ore 5 alle ore 21).



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "furto":

- ! **danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- ! **danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e altre calamità naturali, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**

- ! danni commessi ed agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- ! danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate al punto precedente e occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, o legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - da persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- ! danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- ! danni indiretti, quali: i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso degli enti sottratti o danneggiati o di altri eventuali pregiudizi;
- ! danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Con riferimento alla garanzia "portavalori":

- ! danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altre calamità naturali, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- ! danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi dipendenti, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone incaricate del trasporto, nonché delle persone che abitano con l'assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.
- Se successivamente al furto le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il contraente o, se persona diversa l'assicurato, devono darne avviso scritto alla Compagnia appena ne hanno avuto notizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto, ma, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali **con la possibile applicazione di una maggiorazione del premio.**

Se il contratto ha una durata inferiore all'anno solare il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva, e ha solitamente durata annuale. La copertura finisce alla data indicata in polizza.

In caso di frazionamento del premio, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Salvo diversamente disposto, il contratto assicurativo viene stipulato con tacito rinnovo; in tal caso pertanto, in mancanza di disdetta da inviarsi secondo le modalità indicate nella sezione che segue, viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata a Zurich con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza originaria della copertura indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Qualora il contratto assicurativo non venga stipulato con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è possibile recedere dall'assicurazione; in questo caso sia Zurich che il contraente devono darne comunicazione all'altra parte tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dal contratto per i primi cinque anni qualora Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di 30 giorni.